

DIRETTIVA 96/19/CE DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 1996

che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 90, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi della direttiva 90/388/CEE della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazione⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/2/CE⁽²⁾, i servizi di telecomunicazione, ad eccezione della telefonia vocale al pubblico e dei servizi specificamente esclusi dal campo di applicazione della direttiva devono essere aperti alla concorrenza. Trattasi del servizio telex, della radiotelefonía mobile e delle emissioni radiotelevisive destinate al pubblico. Le comunicazioni via satellite sono state inserite nel campo di applicazione della direttiva dalla direttiva 94/46/CE della Commissione⁽³⁾. Le reti televisive via cavo sono state inserite nel campo di applicazione della direttiva grazie alla direttiva 95/51/CE della Commissione⁽⁴⁾, e le comunicazioni mobili e personali sono state inserite in tale campo di applicazione dalla direttiva 96/2/CE. A norma della direttiva 90/388/CEE gli Stati membri devono prendere le misure necessarie per garantire che i gestori interessati siano autorizzati a prestare detti servizi.

(2) In seguito alle consultazioni pubbliche organizzate dalla Commissione nel 1992 sulla situazione esistente nel settore dei servizi di telecomunicazione (relazione del 1992), il Consiglio, nella risoluzione del 22 luglio 1993⁽⁵⁾, ha chiesto all'unanimità la liberalizzazione di tutti i servizi di telefonia vocale al pubblico entro il 1º gennaio 1998, fatto salvo un periodo di transizione supplementare massimo di cinque anni per consentire agli Stati membri con reti meno sviluppate quali la Spagna, l'Irlanda, la Grecia e il Portogallo, di predisporre l'adeguamento necessario, in particolare quello delle tariffe. In seguito secondo il Consiglio, nella sua risoluzione del 22 dicembre 1994⁽⁶⁾, anche alle reti più piccole dovrebbe essere accordato, nei casi giustificati, un periodo di adeguamento massimo di due anni. Successivamente il Consiglio ha riconosciuto all'unanimità il principio secondo cui anche la fornitura delle infrastrutture di telecomunicazione dovrebbe essere liberalizzata entro il 1º gennaio 1998, fatti salvi gli stessi periodi di transizione convenuti per la liberalizzazione della tele-

fonia vocale. Inoltre, nella risoluzione del 18 settembre 1995⁽⁷⁾, il Consiglio ha definito gli orientamenti di base per il futuro quadro normativo.

(3) La direttiva 90/388/CEE stabilisce che la concessione di diritti speciali o esclusivi agli organismi di telecomunicazioni per i servizi di telecomunicazione costituisce una violazione dell'articolo 90, paragrafo 1 in combinato disposto con l'articolo 59 del trattato, in quanto detti diritti limitano la prestazione di servizi transfrontalieri. Per quanto riguarda i servizi e le reti di telecomunicazioni, i diritti speciali sono stati definiti in detta direttiva.

A norma della direttiva 90/388/CEE anche i diritti esclusivi concessi per la prestazione di servizi di telecomunicazioni sono incompatibili con il combinato disposto dell'articolo 90, paragrafo 1, e dell'articolo 86 del trattato, laddove siano concessi ad organismi di telecomunicazioni che già godono di diritti esclusivi o speciali per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni in quanto hanno l'effetto di rafforzare o ampliare una posizione dominante o portano necessariamente ad altri abusi di posizione dominante.

(4) Nel 1990 la Commissione aveva comunque concesso una deroga temporanea ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, nei confronti dei diritti esclusivi e/o speciali per la fornitura della telefonia vocale in quanto i mezzi finanziari per lo sviluppo della rete provenivano ancora prevalentemente dall'esercizio di telefonia e l'apertura di questo servizio alla concorrenza avrebbe potuto, in quel momento, minacciare l'equilibrio finanziario degli organismi di telecomunicazioni e costituire inoltre un ostacolo all'adempimento dei compiti loro affidati che consistono nell'installazione e nella gestione di una rete universale, vale a dire una rete avente un'estensione geografica generale fornita, su richiesta ed entro un limite di tempo ragionevole, ad ogni prestatore di servizi o utente. Nel frattempo il Parlamento europeo e il Consiglio hanno riconosciuto che esistono strumenti meno restrittivi della concessione di diritti speciali e/o esclusivi per garantire l'adempimento di detti compiti di interesse economico generale.

(1) GU n. L 192 del 24. 7. 1990, pag. 10.

(2) GU n. L 20 del 26. 1. 1996, pag. 59.

(3) GU n. L 268 del 19. 10. 1994, pag. 15.

(4) GU n. L 256 del 26. 10. 1995, pag. 49.

(5) GU n. C 213 del 6. 8. 1993, pag. 1.

(6) GU n. C 379 del 31. 12. 1994, pag. 4.

Inoltre, al momento dell'adozione della direttiva 90/388/CEE, tutti gli organismi di telecomunica-

(7) GU n. C 258 del 3. 10. 1995, pag. 1.